

PRINCIPI DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE E DI ECONOMIA CICOLARE

La normativa comunitaria e le scelte del legislatore nazionale

(Avv FILIPPO MORESCHI, foro di Mantova, Direttivo UGIVI)

Il concetto di sviluppo sostenibile nasce dall'elaborazione del diritto internazionale pubblico degli anni '80 e '90 del XX secolo e si caratterizza fin da subito per la forte valenza *intergenerazionale*.

Il suo obiettivo è infatti garantire il benessere della popolazione mondiale oggi vivente sulla Terra senza pregiudicare, mediante un utilizzo malaccorto ed eccessivo delle risorse naturali, il diritto all'accesso alle stesse da parte delle generazioni future. Il mezzo per raggiungere questo risultato è la difesa dell'ambiente. L'Uomo di oggi è perciò onerato di un dovere di attenzione, rispetto e protezione dell'ambiente in funzione degli Uomini di domani. La più attenta dottrina (F.Fracchia) legge tale dovere, insieme morale e giuridico, nell'adempimento alla "solidarietà sociale" richiesto dall'art. 2 della Costituzione italiana.

In questo solco si collocano anche i principi di economia circolare, che mirano all'eliminazione dell'idea di rifiuto come di una *res* solo da smaltire, valorizzando l'aspetto del riciclo/recupero dei prodotti. Nell'economia circolare la trasformazione del rifiuto in una risorsa deve partire dalla progettazione del prodotto e passare attraverso l'educazione responsabile del consumatore, per arrivare al riutilizzo del bene-rifiuto o di parti di esso in nuovi cicli produttivi.

Sempre il diritto internazionale (nello specifico, la conferenza ONU di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano) ha sviluppato un concetto di ambiente che non si limita solo a quello fisico o al c.d. "patrimonio naturale" (si pensi all'espressione contenuta nell'art. 1 della L. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente) ma che si estende agli ambienti "culturali", agli ambienti urbani ed a quelli rurali. In questa prospettiva, accolta dall'allora CEE fin dal 1972, l'ambiente è anche quello antropizzato, ove l'uomo vive e lavora. In agricoltura, le norme comunitarie parlano di "ecosistema agricolo" per indicare un ambiente fortemente inciso dall'opera dell'uomo ma che va conservato e migliorato nell'equilibrio tra esigenze di produzione ed obbligo di conservazione e tutela delle risorse naturali.

Interfaccia alla tutela dell'ambiente è l'art. 300 del D.Lgs 152/2006 (Codice Ambiente) che definisce il danno ambientale. Tale norma recepisce, al comma 2, il dettato contenuto nella Direttiva 2004/35/CE e l'indicazione analitica delle fattispecie di danno alle risorse naturali ivi previste (gli habitat naturali e le specie protette, le acque interne e costiere, il terreno se comporta un rischio per la salute umana). Tuttavia, il comma 1 dell'art. 300 aggiunge elementi nuovi alla definizione comunitaria, sancendo che è danno ambientale qualsiasi deterioramento "significativo" e "misurabile" di una risorsa naturale o dell'"utilità" assicurata da quest'ultima.

Non v'è chi non veda la portata estensiva di tale dettato, che allarga notevolmente le fattispecie di danno ambientale risarcibile.

Se in precedenza la tesi maggioritaria, in dottrina e giurisprudenza, leggeva nel primo comma dell'art. 300 solo una norma-manifesto, limitando i casi di danno ambientale alle ipotesi tassativamente previste dalla Direttiva 2004/35/CE e riportate nel successivo comma 2, la recente

Cass. Pen. 51475/2018 afferma che queste ultime sono troppo limitate e non possono coprire tutte le fattispecie di danno ambientale risarcibile, per le quali è necessario fare riferimento alla più ampia definizione del comma 1.

L'orientamento appena riportato dalla Suprema Corte si coniuga con le più alte esigenze di tutela e sviluppo sostenibile proprie del mondo vitivinicolo, ben sintetizzate dall'art. 1 del Testo Unico del Vino. Esso, come noto, parla di “vino, vite e territori viticoli” intesi come insieme di conoscenze, competenze, pratiche e tradizioni, quali “patrimonio culturale da tutelare e valorizzare” anche “negli aspetti di sostenibilità ambientale e culturale”.

Da queste considerazioni trova nuova linfa e vigore il ruolo dei disciplinari di produzione. Questi descrivono, spesso anche dal punto di vista chimico ed ambientale, i fattori naturali del terreno che sono funzionali alla viticoltura di qualità. Ad esempio, il Disciplinare del Montefalco Sagrantino DOCG indugia sull'alta percentuale di carbonato di calcio, sulla forte alcalinità, sull'abbondanza di fosforo, potassio e magnesio del suolo. Altri disciplinari non meno dettagliati sottolineano le caratteristiche chimiche dell'*humus* del terreno quale elemento determinante della produzione vitivinicola.

Nella logica introdotta dal recente arresto della Suprema Corte non vi può essere dubbio che la vitivinicoltura di pregio costituisca una di quelle *utilità* contemplate dall'art. 300 Codice Ambiente quale elemento assicurato dalle risorse naturali (terreno, aria, acqua, ecc.). Si tratta certamente di un'utilità economica e sociale ma anche, nella lettura orientata dall'art. 1 T.U. Vino, di un'utilità culturale ed ambientale.

In conclusione, i fattori naturali da cui deriva l'utilità rappresentata dalla vitivinicoltura di qualità devono essere tutelati non solo negli aspetti economici ma anche in quelli ambientali. Ed è possibile sostenere che il danno a quel particolare “ecosistema agricolo” funzionale alla viticoltura di pregio e descritto dai disciplinari di produzione costituisca non solo un danno economico ma anche un danno ambientale risarcibile. Una tutela dunque bifronte, che rafforza il ruolo della viticoltura a protezione del territorio e dell'ambiente e ribadisce il compito dei disciplinari di produzione – ove ben dettagliati sotto questo profilo – quali sentinelle non solo di una filiera e di un settore economico ma anche di un'agricoltura finalmente sostenibile ed attenta alla conservazione del territorio per le future generazioni.

STUDIO LEGALE MORESCHI DE STEFANI

Via Einaudi 6 – 46100 Mantova

filippo.moreschi@mdlex.it

